

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2025

PRESENTI: Avv.ti Brenchio, Berti, Cavallo, Adamo, Brizio, Carena, Chiadò, De Blasio, Diana, Fares, Giacardi, Gioiello, Gontero, Magarelli, Marchio, Perna, Poli, Squadrilli, Tironi, Varlese. ASSENTI (giustificati): Avv.ti Bonsignore, Rosso, Voigtlander.

REVISIONE PROTOCOLLO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN APPELLO: Il Consigliere Cavallo informa la Commissione sull'attività svolta per l'aggiornamento del Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato attualmente in vigore con la Corte d'Appello: sul punto, comunica che il prossimo **26 febbraio** si terrà una riunione alla quale parteciperanno, oltre ad alcuni rappresentanti dell'Avvocatura (Avv. Berti, Avv. Brizio, Avv. Cavallo, Avv. Crimi), anche i magistrati designati dal Presidente della Corte d'Appello ed il personale amministrativo. Per rendere proficuo l'incontro, chiede che eventuali provvedimenti di liquidazione relativi a parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, contenenti inesattezze o errori, vengano condivisi con i rappresentanti dell'Avvocatura, così da costituire una base di discussione per il confronto.

ART. 75 D.P.R. N. 115/2002: Nel prosieguo della riunione l'Avv. Carena evidenzia che non ha reperito giurisprudenza che fornisca un'interpretazione ampia di quanto disposto dal legislatore all'art. **75 del D.P.R. n. 115/2002** nella parte in cui afferma che l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato è valida, oltre che per ogni grado e per ogni fase del processo, anche "*per le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse*". Né alcun Tribunale, ad oggi, pare aver fornito una qualche delucidazione in materia. Infatti le pronunce giurisprudenziali concernenti l'ambito di applicazione dell'art. **75 del D.P.R. n. 115/2002** chiariscono unicamente che all'interno della stessa ammissione al Patrocinio a spese dello Stato rientrano anche quelle spese cd. vive, ossia le spese sostenute dalla parte beneficiaria per effettuare le notifiche degli atti tramite U.N.E.P. o per mezzo di Poste Italiane S.p.A. Peraltro, vi è una Circolare redatta e diffusa dal nostro Ordine (allegata al presente verbale), nella quale, con riferimento al tema di una medesima ammissione al beneficio di cui al D.P.R. n. 115/2002 (pag. 06 paragrafo IV – Ambito dell'ammissione), vengono fornite le seguenti, specifiche indicazioni:

“· L'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato non è utilizzabile per un giudizio anche connesso ma diverso, pur riferito ad una vertenza contro la stessa Controparte. Difatti in tali casi è necessario che la Parte interessata presenti distinte domande di ammissione al beneficio, oppure, chieda un'estensione dell'oggetto, accompagnata dall'autocertificazione della permanenza dei presupposti di reddito.

· Qualora la Parte ammessa al beneficio voglia impugnare un provvedimento, anche in via incidentale, il difensore dovrà presentare una nuova domanda perché in difetto di nuova ammissione egli non potrà ottenere i propri compensi dallo Stato.

· *Qualora la Parte ammessa intenda costituirsi a seguito di impugnazione avversaria, può certamente avvalersi dell'ammissione per il precedente grado di giudizio, tuttavia, parrebbe opportuno chiedere un'estensione al nuovo grado, accompagnata dall'autocertificazione della permanenza dei presupposti di reddito, onde evitare obiezioni da parte delle Cancellerie.*

· *In egual modo pare opportuno che si comporti la Parte convenuta in sede di reclamo avverso l'ordinanza provvisoria emessa in sede di separazione/divorzio". L'Avv. Carena, quindi, osserva che anche il nostro Ordine sembrerebbe essere (o quanto meno essere stato) dell'avviso di estendere l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ai soli sub procedimenti instaurati all'interno di un procedimento principale.*

Prende la parola l'Avv. Gontero e, ribadito di non avere trovato giurisprudenza relativa alla norma in questione, sottolinea che a suo parere non si può ravvisare la connessione tra un procedimento penale avente ad oggetto i reati per i quali la parte viene ammessa al patrocinio a spese dello stato in deroga ai limiti reddituali (es. stalking, violenza sessuale) ed un procedimento civile avente ad oggetto la separazione, il divorzio, l'affidamento di figli minori, o la decadenza della capacità genitoriale. Infatti, sebbene i soggetti siano i medesimi, non vi sarebbe connessione né ai sensi dell'art 40 cpc né ai sensi dell'art 12 cpp. Le controversie in questione, in sostanza, non sarebbero connesse per oggetto, materia, competenza e non potrebbero essere riunite per ragioni di connessione.

La Consigliera Brenchio risponde che solo in pochi Consigli dell'Ordine è stata adottata una interpretazione volta a includere anche i procedimenti connessi, ma si tratta di Consigli appartenenti a regioni che non hanno un fondo regionale di solidarietà a favore delle donne vittime di violenza.

NOVITA' APPROVATE DAL CONSIGLIO IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI: L'Avv. Berti comunica, a nome del Consiglio, che è cambiato il regolamento in materia di partecipazione alle commissioni e ne spiega i nuovi contenuti.

L'Avv. De Blasio precisa che insieme all'Avv. Sara Adamo è stato concluso l'elaborato contenente la proposta di liquidazione delle spese del PSS relativo ai procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. Verrà inoltrato nei prossimi giorni ai referenti, perché ne possano discutere con i magistrati.

L'Avv. Gioiello chiede che vengano individuati i punti sui quali organizzare il lavoro della commissione prima della prossima riunione.

Prossimo incontro, in presenza presso il C.O.A., il 18 marzo 2025 ore 14.15.
